

Procura della Repubblica di Vasto
Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila
Ministero della Salute
Regione Abruzzo

Ognuna delle Autorità per le rispettive competenze.

Il sottoscritto **Sig. Ivo Menna**, nato a ***** (CH) il **.**.**** ed ivi residente alla Via ***** n°11, C.F.: *****, sia in proprio che in qualità di coordinatore del Comitato ONA di Vasto, e il Sig. Teodoro Spadaccini, nato a ***** (CH) il **.**.**** ed ivi residente alla Via ***** n°7, che coordina il **Comitato Antiantenna Vasto**, con il presente atto, unitamente agli atti sottoscrittori, dichiarano di voler proporre, come in effetti propongono,

Atto di esposto

alle competenti Autorità, affinché adottino quei provvedimenti che riterranno, equi, giusti e doverosi, in relazione ai fatti di seguito specificati:

Premesso

- Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*;
- Visto l'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, *“ l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza e alla dignità umana ”*;
- Visto art. 14, comma 3, della Legge 8 Luglio 1986, n.349 ove previsto che "qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'Ambiente, in conformità alle leggi vigenti, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione";
- Visto il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n.195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione Ambientale". Richiamato l'art. 3, comma I, del medesimo D.Lgs 195/2005 avente per oggetto «Accesso all'informazione ambientale su richiesta» ove prescritto che "L'Autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse";
- Atteso che recentemente la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'origine professionale di una patologia tumorale di un lavoratore che ha spesso utilizzato il cellulare (Sentenza Cassazione Civile, 12 ottobre 2012, n. 17438) e che vige il principio di precauzione, di cui all'art. 191 TFUE;

- Che pertanto questo principio deve essere applicato in riferimento alla sorgente elettromagnetica procurata dalla Stazione Radio Base (SRB) per Telefonia Mobile Cellulare, della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., ubicata sull'immobile di proprietà comunale "Parcheeggio Multipiano" in Via Ugo Foscolo, atti ad individuarne la soglia di rischio sanitario per la popolazione;
- Considerato che risulta mancante il decreto applicativo della L. 36/2001, indicante i valori limite di esposizione alle sorgenti elettromagnetiche relative alla Stazione Radio Base, a tutela della popolazione;
- Considerato altresì, che la normativa transitoria applicabile (Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 12 Luglio 1999 su base del Promemoria 226 del OMS Giugno 1999) indaga solo sugli effetti acuti e non tiene conto degli effetti sanitari di lungo periodo per le esposizioni elettromagnetiche, e si basa su osservazioni epidemiologiche di causa-effetto diverse dall'insorgenza del cancro;
- Rilevato altresì, da numerose indagini epidemiologiche di valenza nazionale e internazionale, che l'incidenza della patologia oncologica e' in costante e crescente aumento;
- Stante l'assenza di centraline di monitoraggio in continuo, necessarie, per le sorgenti di emissione elettromagnetica presenti nella zona abitativa, atte a monitorare l'effettiva potenza irradiata nell'ambiente alle varie frequenze prodotte dall'apparato, rispetto a quanto previsto dalla norma vigente;
- Richiamato il principio di precauzione, e tutte le norme di cui sopra, i sottoscritti Dott. Ivo Menna e Sig. Teodoro Spadaccini, nelle richiamate qualità, e tutti gli altri sottoscrittori, con il presente atto

Chiedono

alle Istituzioni in indirizzo di adottare tutti i provvedimenti ritenuti equi e giusti.

In particolare: Con riferimento all'installazione e messa in funzione della Stazione Radio Base (SRB) per Telefonia Mobile Cellulare, della Società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., ubicata sull'immobile di proprietà comunale "Parcheeggio Multipiano" in Via Ugo Foscolo, denominata con relativo codice identificativo "CH 178 Vasto Municipio", causa di minaccia alla salute e sicurezza pubblica, con attentato alla salute delle persone esposte alle radiazioni non ionizzanti e lesioni personali aggravate e continuate, nello specifico, con riferimento anche alla sola violazione dell'art. 32 della Costituzione:

1) Vogliano gli Enti in indirizzo, detentori dell'informazione ambientale, pubblicare l'insieme

completo degli studi epidemiologici, passati e presenti, relativi alle indagini sanitarie poste in essere nello spazio urbano interessato, a tutela della salute pubblica, e finalizzati, alla verifica dell'incidenza di mortalità oncologica e di casistiche relative a patologie croniche, nella popolazione esposta a tale rischio.

2) Vogliano gli Enti in indirizzo, detentori dell'informazione ambientale, informare la popolazione interessata dell'insieme completo dei risultati delle operazioni di monitoraggio ambientale, passate e presenti, delle emissioni elettromagnetiche relative alle frequenze previste per legge presenti nella zona urbana interessata a tutela della popolazione, precisando nel dettaglio, le tipologie di apparecchiature di misura utilizzate ed il procedimento di elaborazione ed acquisizione dei dati oltre che l'ubicazione del punto di campionamento scelto.

3) Vogliano gli Enti in indirizzo, chiarire l'esistenza e l'entità del grave pericolo per la salute pubblica causato dalle particolari emissioni elettromagnetiche, verificandone gli effettivi livelli attuali, mediante giuste apparecchiature e procedimenti idonei allo scopo.

4) Vogliano gli Enti in indirizzo, indagare sulla sussistenza di danno ambientali e disastro colposo, per il perdurare di tale situazione con probabile conseguente aumento (rispetto alla media nazionale) delle patologie oncologiche, croniche e correlate, nella popolazione esposta e residente nelle immediate vicinanze dalla sorgente di emissione.

5) Voglia la Procura della Repubblica, indagare su eventuali, attuali gravi omissioni a carico degli Enti Preposti, espressamente demandati ad esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, tenuto conto del particolare ed insidioso livello di rischio della sorgente in quanto, circondata da abitazioni, uffici e negozi così come anche dalla Sede dello stesso Comune con il relativo personale dipendente.

6) Voglia la Procura della Repubblica, verificare ulteriori profili di responsabilità istituzionale, per il preventivo monitoraggio sia nel periodo antecedente che successivo alla data operativa della stessa (SRB), per una corretta valutazione nel cambiamento del livello di rischio, tra non esposizione a rischio ed esposizione qualificata per lo spettro di frequenza da 100 KHz a 300 GHz, come da legge di riferimento n. 36/2001 .

7) Voglia la Procura della Repubblica, verificare, se sono presenti altre Stazioni Radio Base della telefonia mobile, presenti nell'area urbana, che comporterebbero all'inquinamento esistente l'aggiunta di ulteriore aggravio di sorgenti inquinanti e che necessitano di ulteriori misurazioni con la strumentazione adeguata, per un veritiero contributo reale per attivare di conseguenza la procedura prevista di Legge per la "riduzione a conformità" dei siti, a tutela della salute pubblica .

SI CHIEDE INOLTRE COME INTERVENTO DI PREVENZIONE CONCRETA:

- a) Che venga istituito presso la ASL di Competenza Territoriale, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, un Osservatorio Epidemiologico, per monitorare gli episodi di mortalità nel territorio urbano interessato a tale esposizione.
- b) Che vengano effettuati, misure dei livelli di inquinamento elettromagnetico prodotti dall'entrata in funzione della nuova (SRB).
- c) Che venga attivato presso i Medici di Base, per la popolazione interessata, un monitoraggio continuo per i malati oncologici e per le patologie croniche e degenerative da (CEM), attraverso schede/paziente di rilevazione periodica al fine, di indagarne tipologie ed esiti nel medio-lungo periodo e fornire i relativi dati di incidenza sulla popolazione (con caratterizzazione specifica anche per singoli edifici/quartieri di residenza abitativa o lavorativa).

Il 6 Giugno 1999, l'**OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità) pubblica il cosiddetto Prot.11 Memoria n.226, che si riporta di seguito, dal titolo: CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE PUBBLICA.

In esso si legge:

"Le persone che vivono o lavorano abitualmente esposti a campi elettromagnetici hanno espresso preoccupazione per gli effetti a lungo termine di questi sistemi sulla salute, per l'incremento delle formazioni tumorali, malformazioni apparato riproduttivo, cataratte e modificazioni nei comportamenti e nello sviluppo dei bambini.

Fonte Istituto Superiore di Sanità: (www.iss.it/binary/ektlcontlPromemoria_216.1205336407.pdf)

Scopriamo finalmente, e non con troppa sorpresa, che il famoso PROMEMORIA 226 dell'OMS del Giugno 1999, zoccolo fondante da cui sono scaturite le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa 12 Luglio 1999, relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 Ghz (1999/S19/CE), con gli unici riferimenti normativi per quanto riguarda i danni dalle radiazioni da RF e EM, hanno le seguenti clamorose basi scientifiche:

- A) Tengono conto, solo dell'effetto termico dell'innalzamento della temperatura corporea causato dall'assorbimento di energia dovuto alla penetrazione dei tessuti biologici esposti.
- B) La maggior parte degli studi scientifici condotti fino ad allora, hanno esaminato effetti sanitari "diversi dal cancro". Tali studi, hanno indagato effetti biologici di termoregolazione, ovvero cataratte e malformazioni fetali prodotte da esposizioni acute a campi di RF e EM.